

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 36-6855

L.r. 2 luglio 1999 n. 16. Testo Unico delle Leggi sulla Montagna. Approvazione protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti Trasporto a fune in concessione (ARPIET) per lo sviluppo ed il potenziamento del turismo montano sul territorio regionale.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Premesso che:

la Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge nazionale 31 gennaio 1994, n. 97 e della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane;

la Regione Piemonte, in attuazione delle proprie finalità istituzionali e competenze contribuisce al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, anche attraverso la promozione della fruizione di tali territori ed il miglioramento dell'offerta turistica estiva ed invernale di tali aree, in linea con la programmazione regionale;

l'ARPIET ha quale specifica finalità statutaria di tutelare i diritti e gli interessi delle imprese esercenti il trasporto a fune associate, favorendo la realizzazione di ogni iniziativa atta ad incrementare lo sviluppo turistico sportivo regionale in funzione del progresso della collettività, nel quadro dell'economia di mercato;

Regione Piemonte ed ARPIET sostengono l'economia dei territori montani e le attività a carattere turistico, e più in generale di fruizione della montagna piemontese favorendo, ciascuno per quanto di propria competenza, il rispetto per l'ambiente e la cura e la manutenzione del territorio montano;

ritenuto pertanto opportuno approvare un protocollo di intesa tra Regione Piemonte, ed ARPIET per il potenziamento e lo sviluppo del turismo montano sul territorio regionale, finalizzato a:

- Valorizzare le risorse turistiche del territorio montano regionale;
- promuovere lo sviluppo e la gestione del turismo montano favorendone la piena integrazione nel sistema economico locale e la sua sostenibilità ambientale;
- garantire la frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza ed assicurando la tutela dell'ambiente montano regionale;

vista la bozza di protocollo di intesa tra Regione Piemonte ed ARPIET allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che eventuali iniziative che saranno assunte dalla Regione Piemonte nell'ambito del suddetto protocollo saranno sottoposte all'approvazione della Giunta regionale troveranno copertura nella dotazione finanziaria dell'UPB DB 14251 del bilancio pluriennale 2013-2015, entro il limite finanziario massimo di utilizzo del Fondo regionale per la montagna destinabile alle iniziative della Giunta Regionale di cui all'art. 51, comma 2, della legge regionale n. 16/99;

ritenuto di autorizzare l'Assessore pro tempore dell'Assessorato Personale e organizzazione, modernizzazione e innovazione della P.A., parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana, in rappresentanza della Regione Piemonte, alla firma del protocollo di intesa in oggetto;

ritenuto di incaricare la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste dell'espletamento delle attività di competenza della Regione Piemonte in attuazione del protocollo;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti Trasporto a fune in concessione, ARPIET per il potenziamento e lo sviluppo del turismo montano sul territorio regionale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare l'Assessore pro tempore dell'Assessorato Personale e organizzazione, modernizzazione e innovazione della P.A., parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana, in rappresentanza della Regione Piemonte, alla firma del sopracitato Protocollo di Intesa;
- di incaricare la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste all'espletamento delle attività di competenza della Regione Piemonte in attuazione del Protocollo.
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- di dare atto che ai fini attuativi del presente protocollo della durata di cinque anni la Regione Piemonte concede in comodato gratuito all'Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti Trasporto a fune in concessione, un locale sito in C.so Stati Uniti 21 – Torino presso l'Assessorato al Personale e organizzazione, modernizzazione e innovazione della P.A., parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana. L'uso del locale ha durata corrispondente al periodo di permanenza dell'Assessorato presso la sede di C.so Stati Uniti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato

**REGIONE PIEMONTE
PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL POTENZIAMENTO E LO SVILUPPO DEL TURISMO
MONTANO SUL TERRITORIO REGIONALE**

TRA

la **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata da GIANLUCA VIGNALE, Assessore al Personale e organizzazione, modernizzazione e innovazione della P.A., parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana, a ciò autorizzato dalla D.G.R. N. ----- del -----, di seguito per brevità espositiva citata anche come "REGIONE";

E

L'ARPIET - Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti Trasporto a fune in concessione, Associazione di categoria costituita presso l'Unione Industriale di Torino, rappresentata dal Presidente GIAMPIERO ORLEONI, di seguito, per brevità, indicata come "ARPIET";

d'ora in poi "le Parti".

PREMESSO CHE

la REGIONE, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane;

la REGIONE, in attuazione delle proprie finalità istituzionali e competenze contribuisce al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, anche attraverso la promozione della fruizione di tali territori ed il miglioramento dell'offerta turistica estiva ed invernale di tali aree, in linea con la programmazione turistica regionale;

l'ARPIET ha quale specifica finalità statutaria di tutelare i diritti e gli interessi delle imprese esercenti il trasporto a fune associate, favorendo la realizzazione di ogni iniziativa atta ad incrementare lo sviluppo turistico sportivo regionale in funzione del progresso della collettività, nel quadro dell'economia di mercato;

le PARTI sostengono l'economia dei territori montani e le attività a carattere turistico, e più in generale di fruizione della montagna piemontese e favoriscono, ciascuna per quanto di propria competenza, il rispetto per l'ambiente e la cura e la manutenzione del territorio montano;

le PARTI ritengono opportuno formalizzare detta collaborazione attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d'Intesa;

le PARTI concorreranno all'attuazione del presente Protocollo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità del Protocollo stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - RICHIAMO

Le premesse costituiscono presupposto nonché parte essenziale ed integrante dei patti assunti con la presente scrittura.

Art. 2 - OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Valorizzare le risorse turistiche del territorio montano regionale, rafforzando sul mercato l'immagine del Piemonte quale destinazione privilegiata per la pratica delle attività turistiche invernali, con riferimento particolare ma non esclusivo allo sci alpino;
- Promuovere lo sviluppo e la gestione del turismo montano favorendone la piena integrazione nel sistema economico locale e la sua sostenibilità ambientale;
- Garantire la frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza ed assicurando la tutela dell'ambiente montano regionale;

Art. 3 - CONTENUTI

Tutte le PARTI si impegnano a raggiungere, secondo quanto nelle rispettive competenze, in funzione delle risorse umane e materiali disponibili, le finalità illustrate all'articolo 2, in particolare attraverso le seguenti attività:

1. svolgimento di studi ed analisi di mercato relativi al posizionamento attuale del sistema di offerta invernale del Piemonte ed alle potenzialità di acquisizione di nuove quote di mercato;
2. azioni di divulgazione, comunicazione e promozione dell'offerta turistica e diffusione della cultura di montagna;
3. ideazione e svolgimento di eventi a scala territoriale, di tipo turistico e/o sportivo, finalizzati a veicolare l'immagine del Piemonte quale meta di riferimento per le attività invernali;
4. attività di promozione della cultura di frequentazione "in sicurezza" della montagna estiva ed invernale e del rispetto e della tutela del suo patrimonio ambientale, storico e culturale attraverso specifiche iniziative divulgative e di sensibilizzazione soprattutto nei confronti dei giovani.

Art. 4 - RISORSE

Le PARTI si impegnano fin d'ora vicendevolmente, nel rispetto della normativa vigente, ad adoperarsi in ogni sede ai fini della stipula degli atti e, più in generale, all'adozione dei comportamenti necessari e/o comunque opportuni al fine di consentire il pieno e sollecito conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa.

In particolare, le PARTI provvederanno:

- ad attivare, laddove possibile, le opportune fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie;
- a reperire, nel rispetto della legislazione vigente e dei connessi adempimenti burocratici e organizzativi, le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza.

Art. 5 - LOCALI

La REGIONE concede a titolo gratuito all'ARPIET un locale sito in C.so Stati Uniti 21 – Torino presso l'Assessorato al Personale e organizzazione, modernizzazione e innovazione della P.A., parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana. Le modalità di fruizione dei locali saranno oggetto di apposito contratto di comodato da redigersi dalla competente Direzione regionale.

Art. 6 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le attività previste nell'ambito del presente Protocollo d'intesa saranno definite nell'ambito di un Programma Annuale Operativo concordato tra le PARTI. La validità del Programma Annuale Operativo è effettiva previa approvazione da parte della Giunta Regionale e dall'organo del soggetto contraente.

Art. 7 - DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata pari ad anni 5 a partire dalla data di stipulazione e può essere, con l'accordo delle parti, modificato e rinnovato alla scadenza.

Art. 8 - RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge. Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

L'Assessore al Personale e organizzazione,
modernizzazione e innovazione della P.A.,
parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana

Gianluca VIGNALE

Il Presidente dell'ARPIET

Giampiero ORLEONI
